

Comune di Bedollo

Disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Bassa di Stramaiole

Il Comune di Bedollo ha predisposto uno specifico Piano Malghe allo scopo di valorizzare gli alpeggi di proprietà o in gestione. In questo contesto, l'equilibrata conduzione del pascolo è considerato il principale strumento per una gestione sostenibile dell'alpeggio, sia per i caratteri agro-zootecnici sia per quelli storico-culturali. Il disciplinare tecnico è redatto allo scopo di definire le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento denominato "disciplinare tecnico - economico" fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione di Malga Bassa di Stramaiole nel Comune di Bedollo (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, ed infrastruttura che comprende anche dei locali destinati ad agriturismo con possibilità di pernottamento e secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione dei pascoli

Con riferimento alle superfici di pascolo valgono le aree individuate per l'alpeggio dallo Schedario ufficiale delle UPAS Provinciali. Tali aree sono definite dall'elenco che segue e dalle cartografie (catastali e foto aeree) allegate. Nello specifico tale disciplinare comprende parte dell'UPAS denominato Malga Stramaiole Bassa.

Prog.	Comune Catastale	Numero particella	Subalterno	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1	Bedollo	.1336		110	4
2	Bedollo	.1337		398	171
3	Bedollo	.1338		2370	367
4	Bedollo	1934	1	2623250	187978
5	Bedollo	2392	2	10767	9310
6	Bedollo	2393	1	149162	123089
7	Bedollo	2393	2	57984	54255
8	Bedollo	2394		180	165
9	Bedollo	2395		194	233
10	Bedollo	2396		10193	10163
11	Bedollo	2397		2208	2260
12	Bedollo	6419		613359	50223
13	Bedollo	6446	1	59550	8
14	Bedollo	6446	2	5932	2948
15	Bedollo	6446	3	2468	1781
16	Bedollo	6516	2	8110	3559
17	Bedollo	6760		7200	2084
18	Bedollo	6785		3700	697

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nell'inventario presente negli uffici comunali. Tra gli immobili essa comprende:

- N. 1 fabbricato che comprende, alloggio del gestore, caseificio, sala da pranzo e cucina, n. 6 camere per un totale di 16 posti letto;
- n. 1 fabbricato destinati al ricovero degli animali e vendita prodotti caseari

È fatto obbligo di:

- produzione di latte;
- trasformazione dello stesso all'interno del caseificio della malga;
- vendita dei prodotti caseari qui prodotti, all'interno delle strutture della malga, durante la stagione di alpeggio;
- svolgimento attività agrituristiche con pernottamento.

È inteso che tali attività sono svolte ai sensi della relativa legislazione di settore.

Art. 3 – Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare Tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di:

x vacche da latte

x bovini in allevamento

☐ bovini da ingrasso

☐ ovicaprini da latte

x ovicaprini da allevamento/carne

☐ equini

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

L'alpeggio dovrà essere organizzato come segue:

- alpeggio con bovini da latte abbinato all'attività collegata con l'alpeggio per la parte bassa (area rossa planimetria pascolo allegata);
- alpeggio con ovicaprini abbinato all'attività collegata con l'alpeggio per la parte alta (area verde planimetria pascolo allegata);

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 80 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 30 maggio d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. La smonticazione non può avvenire dopo il termine del 30 settembre di ogni anno.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 – Determinazione del carico

Il carico ottimale previsto è di:

- 40 UBA bestiame bovino;
- 15 UBA bestiame ovino e ovi caprino.

Tale valore è da intendere esteso per tutto il periodo di monticazione

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1 U.B.A.

- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,25 U.B.A.
- 1 cavallo sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 cavallo sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 ovicaprino adulto (oltre 6 mesi) = 0,15 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in meno del 10%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà si tratterrà la cauzione come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 – Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini, salvo quanto indicato all'art. 3. In particolare al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. In coerenza con l'obiettivo del mantenimento funzionale del pascolo, sono da favorire la presenza di razze quali: Rendena e Grigio Alpina (bovini), Fiemmesa – Tingoletta e Pusterese (ovini), Bionda dell'Adamello e Mochena (caprini) in virtù della loro riconosciuta capacità di sfruttamento anche dei pascoli difficili.

Il pascolo con bovini in lattazione è limitato alle aree a pendenza contenuta limitrofe a malga Bassa di Stramaiole.

Vista la conformazione del pascolo in termini di vegetazione ed accessibilità, tutta la parte sommitale andrà gestita con impiego di mandria di ovicapri. Questo disciplinare prevede la possibilità di subconcessione delle particelle fondiarie indicate nell'Art.2 a favore di altro gestore specifico per mandria ovicaprina. Le aree destinate al pascolo ovi-caprino si localizzano lungo il versante che va da Cima Pontara, al monte Ruioch passando per il monte Lemperperg ed il passo Polpen.

Il concessionario ha l'obbligo di accettare fino a cinque UBA di capi bovini appartenenti a censiti del Comune, per ciascun censito che ne faccia formale richiesta entro il 30 marzo di ogni anno. Il costo di mantenimento dovrà essere concordato.

Art. 7 – Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, staccionate, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, la realizzazione di impianti provvisori di protezione da grandi carnivori, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è dettagliato nell'inventario presente negli uffici comunali.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili, attrezzature e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto (art. 28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Gli edifici della Malga Bassa (stalla, cascina, ecc.) interni ed esterni saranno tenuti sempre in buon ordine, sia dal lato edilizio che sotto il profilo igienico. Pari cura incombe per gli altri manufatti (acquedotto, serbatoio, abbeveratoio, concimaia, ecc.). Le normali riparazioni che si rendessero necessarie vanno a carico del concessionario, salvo la concessione a titolo gratuito del legname occorrente da parte dell'Amministrazione previa assegnazione ad opera degli organi dell'Autorità Forestale. Soltanto di fronte a cari di danni elementari (incendi, valanghe e simili) dipendenti da forza maggiore, la spesa inerente alla riparazione e del riatto incomberà all'Ente proprietario, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Nel caso di guasti agli impianti elettrici o meccanici deve essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale, la quale provvederà alle necessarie riparazioni a mezzo di tecnici qualificati. Tutte le spese saranno addebitate al concessionario a meno che i guasti non siano stati causati da calamità naturali. Il concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore all'Amministrazione Comunale ogni anomalia che venisse a crearsi alle strutture, pur compreso il pascolo, nel periodo dell'alpeggio.

I fabbricati della Malga sono assicurati contro il rischio di incendio a cura e spese dell'Ente proprietario. Il concessionario dovrà comunque avere la massima cura e la più oculata previdenza contro il pericolo di incendio ed altri maliziosi danneggiamenti da parte di terzi, rimanendo responsabile del danno tenuto all'indennizzo, ove ciò sia imputabile alla sua negligenza. Il concessionario non potrà eseguire alcun intervento sulle strutture della Malga senza aver preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale la natura, le caratteristiche, la finalità delle opere e l'assunzione delle spese conseguenti.

Art. 9 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se questa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti straordinari da eseguirsi, in "conto concessione in uso", direttamente dal concessionario. L'Ente proprietario potrà richiedere al concessionario di farsi promotore di progettazione e gestione di progetti finanziati da PSR definiti dall'Ente medesimo, rifondendo in conto affitto le sole spese non finanziate da PSR.

Il concessionario è tenuto a compiere tutti i su menzionati progetti e interventi di miglioramento, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

È a carico dell'affittuario – quale norma ordinaria e compresa nel contratto – il miglioramento annuale di un'area di 5.000 mq con interventi di sfalcio per 2 volte l'anno di specie quali ortiche e altre nitrofile, un unico passaggio con mezzo trincia-martellante su trattore in aree invase da rododendro, ginepro nano o Deschampsia, pascolamento controllato in aree degradate, eliminazione alberi di diametro inferiore a 10 cm di diametro in pascoli arborati e accumulo in vallecole; il primo sfalcio dovrà essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni dalla monticazione mentre il secondo nei successivi 30 giorni. La localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate all'interno del verbale di consegna della malga stessa. Si evidenzia che su una parte dell'area a pascolo individuata dalla planimetria in allegato insiste un vincolo di area archeologica nel quale non potrà essere utilizzato il mezzo trincia-martellante.

Art. 10 – Oneri generali a carico del concessionario

Durante la durata del contratto il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare, compreso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (per la parte agrituristica).

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o a cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti in dipendenza dalla concessione e, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Bedollo concedente, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziale, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

È consentita l'attività di agriturismo purché condotta in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella di conduzione della Malga e nel rispetto delle norme stabilite in materia dalla Provincia Autonoma di Trento, vigenti. Le spese inerenti l'impianto e l'esercizio dell'attività agrituristica sono a completo carico del concessionario che non potrà esercitare azione di rivalsa sull'Amministrazione. Se l'Amministrazione comunale, allo scadere della concessione intende ritenere le addizioni fatte dal concessionario che possono essere tolte senza nocumento della struttura, deve pagarne il valore al tempo della cessazione della presente concessione.

Il concessionario si impegna a partecipare ad eventuali manifestazioni culturali promosse da Comune o APT all'interno della malga.

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal presente disciplinare (compresi gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro fine ottobre dello stesso anno, al fine di permettere la redazione del verbale di scarico da parte degli organi competenti.

Art. 11 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga e dell'attività di agriturismo

Nella conduzione della malga compresa l'attività agrituristica il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- b) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- c) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame e comunque nel rispetto delle normative sanitarie in materia di peste suina;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- e) i cani da guardiania sono ammessi per la sola mandria di ovicaprini e di bovini giovani; la presenza di cani da guardiania va segnalata con apposito cartello;
- f) la proprietà può autorizzare il collocamento di apiari opportunamente recintati previa comunicazione al concessionario;

- g) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere raccolta nelle aree indicate annualmente in fase di consegna, previa presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. È fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va accumulata e conservata anche per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- h) l'obbligo della lavorazione del latte prodotto e della vendita diretta presso la malga dei prodotti caseari derivati; va garantita la disponibilità dei prodotti presso il punto vendita nella malga durante la stagione monticatoria come pure la varietà dell'offerta. È ammessa la trasformazione e la vendita di latte e prodotti caseari provenienti da pascoli limitrofi, purché dichiarato;
- i) al fine di tutelare le risorse idriche presenti (si veda la cartografia allegata) - in ottemperanza all'art.21 delle norme di attuazione del PUP che recepisce a livello provinciale l'art.94 del D. Lgs.152/2006 - è fatto:
- divieto di pascolo nelle "Zone di tutela assoluta" delle sorgenti che a tal fine devono essere recintate tramite filo pastore per tutta la durata della stagione monticatoria;
 - divieto di stabulazione nelle "Zone di rispetto idrogeologico - sorgenti";
 - effettuare un pascolamento veloce nelle "Zone di rispetto e di protezione idrogeologica" evitando una permanenza prolungata del bestiame in tali zone;
- j) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (abbeveratoi, vasche liquame, impianto idraulico)
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle, di tutti i locali e delle pertinenze esterne alla malga
 - pulire la vasca stagna e consegna al comune a fine contratto del relativo formulario redatto da ditta autorizzata
 - trasportare a valle i rifiuti presenti derivanti dall'attività di malga.
- k) Norme forestali: L'assuntore è obbligato ad osservare tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia forestale e di pascolo. Resta pertanto severamente vietato l'abbattimento o il danneggiamento di piante, sia nel bosco che sul pascolo, onde evitare contravvenzioni. L'assuntore potrà invece utilizzare gratuitamente il legname occorrente per la conservazione degli edifici, delle staccionate e la legna da fuoco, purché tuttavia ne venga preventivamente fatta la concessione da parte dell'Amministrazione e l'assegnazione forestale. L'Amministrazione concedente dovrà permettere, senza alcuna pretesa di indennizzo, il taglio, la riduzione e l'abbassamento, nonché l'eventuale carbonizzazione delle piante e della legna sul territorio della Malga. Egli potrà tuttavia esigere che le vie necessarie per lo sfruttamento pacifico del pascolo siano tenute libere e sgombre e che l'utilizzazione dei prodotti forestali segua a meno danno per il pascolo.
- l) Norme di polizia zootecnica: Ove in Malga venga tenuto un riproduttore (toro), per la fecondazione delle bovine, questo dovrà essere approvato a norma di legge e ricevere una conveniente razione giornaliera di foraggio oltre al pascolo. Su richiesta del Comune, nel periodo maggiore affluenza di turisti sulla Malga, il concessionario è obbligato a tenere a catena il toro nelle ore diurne. Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che l'Autorità competente avesse ad emanare, ai sensi del regolamento di Polizia Veterinaria o di altre norme legislative e ciò con riguardo alla disciplina dell'alpeggio e con riflesso alle malattie infettive e contagiose. Verificandosi il caso di malattie contagiose o del sospetto di esse di essere tali, il concessionario è tenuto a produrre la prescritta denuncia ed a impedire, su sua personale responsabilità il trasferimento alla malga di qualsiasi animale ricettivo, fino all'arrivo del veterinario.

Art. 12 – Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
- a richiesta, fornire indicazione grafica di carta con localizzazione geografica, per il confezionamento dei prodotti di malga.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da parte degli animali selvatici a carico del cotico.

Art. 13 – Occupazione suolo di pascolo

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 – Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è definita nel contratto.

Art. 16 – Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. È ammessa la sola subconcessione relativamente alle UPAS di ovicapri e relativa mandria, previa autorizzazione della proprietà.

Art. 17 – Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad 1 annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo della concessione e Disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Bassa di Stramaiolo dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

Nell'ipotesi che durante l'esecuzione del contratto la cauzione venisse escussa, il concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro 30 giorni dall'escussione a pena di revoca del contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Il concessionario si impegna altresì l'attività agrituristica nel rispetto della normativa vigente in Provincia di Trento.

Art. 19 – Gestione degli animali al pascolo

- 1) Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la seconda metà di luglio e almeno due volte per ogni stagione monticatoria nell'UPAS Malga Stramaiolo Bassa;
- 2) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 5 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
- 3) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 4) il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale, dal caseificio e dall'attività agrituristica;
- 5) il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle relative aree;
- 6) va evitata la stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di mungitura e situazioni di pericolo legate a situazioni meteoriche estreme o in presenza di situazioni di criticità (predazioni ripetute in breve lasso di tempo o segnalazione da parte del competente Servizio PAT) legate alla presenza di grandi carnivori; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di grandi carnivori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate, in linea con indicazioni della DGP 1522, 10.9.21;
- 7) nelle aree con pendenze ridotte (< 20%) il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte (< di 5ha), iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità; le staccionate che potranno eventualmente venire sistemate dalla proprietà lungo il pascolo hanno lo scopo di facilitare l'utilizzo del filo pastore;
- 8) è da favorire l'uso del carro mungitura quale strumento per una migliore utilizzazione del pascolo e per il miglioramento della produzione lattifera;
- 9) per contenere il diffondersi della flora infestante (ortiche, seneci, ...) va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9;
- 10) il personale dovrà avere un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti e degli utenti dell'agritur, che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione della malga.

Art. 20 – Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 2) è possibile fornire agli animali bovini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 18 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;

Art. 21 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'ideale spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) il letame prodotto dal bestiame in stalla va accumulato nell'apposita vasca, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione nelle località e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- 2) nelle zone infestate da piante ammoniacali come pure in aree a torbiera si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 3) non è ammesso l'uso di concimi minerali.
- 4) onde evitare un eccessivo ingrasso di singole plaghe e la conseguente comparsa della flora ammoniacale (ortiche, floroni, slavazzi, ecc) il locatario è tenuto ad una uniforme distribuzione del liquido concimante mediante pompa spargiliquame.
- 5) è severamente vietato asportare letame della Malga, oppure, nel caso di irrigazione concimante, lasciar correre il liquido fuori dal campivolo, salvo specifica autorizzazione del Comune.

Art. 22 – Lavorazioni del latte

È fatto d'obbligo la trasformazione del latte; è permessa la trasformazione del latte solo se proveniente da alpeggi limitrofi; è assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre a quanto sopra menzionato, si suggerisce il rispetto le seguenti regole:

- la trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche stagionate;
- il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente – fatto salvo FERMALGA; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione;
- la garanzia lungo tutta la filiera di produzione della rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito;
- l'utilizzo per i prodotti di una carta avvolgente.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 23 - Commissione dell'Ente proprietario

Il Consiglio dell'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal presente disciplinare.

Art. 24 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 23, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario/concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario/concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

Il Custode Forestale opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Vi è la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. mancato rispetto art. 4: (Monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione;
2. mancato rispetto art. 5 (Carico): € 10,00 euro/capo/giorno per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato;
3. mancato rispetto art. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza accertata;
4. mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata;
5. mancato rispetto art. 19, 20 e 21 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata;
6. mancato rispetto art. 22 (Lavorazioni del latte): € 500,00 per ogni inadempienza accertata;
7. altri requisiti oggetto di assegnazione di punteggio in sede di offerta tecnica
 - a. maggior durata del periodo di monticazione: € 50,00/giorno di monticazione in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica;
 - b. monticazione di razze locali: € 5,00/giorno e UBA di bestiame in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Allo scopo di agevolare l'introduzione dell'applicazione del disciplinare, il valore di eventuali penali è sospeso per il primo anno di contratto.

Art. 27 – Inadempienze e penalità

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 28 – Revoca della concessione

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 23, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29 – Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

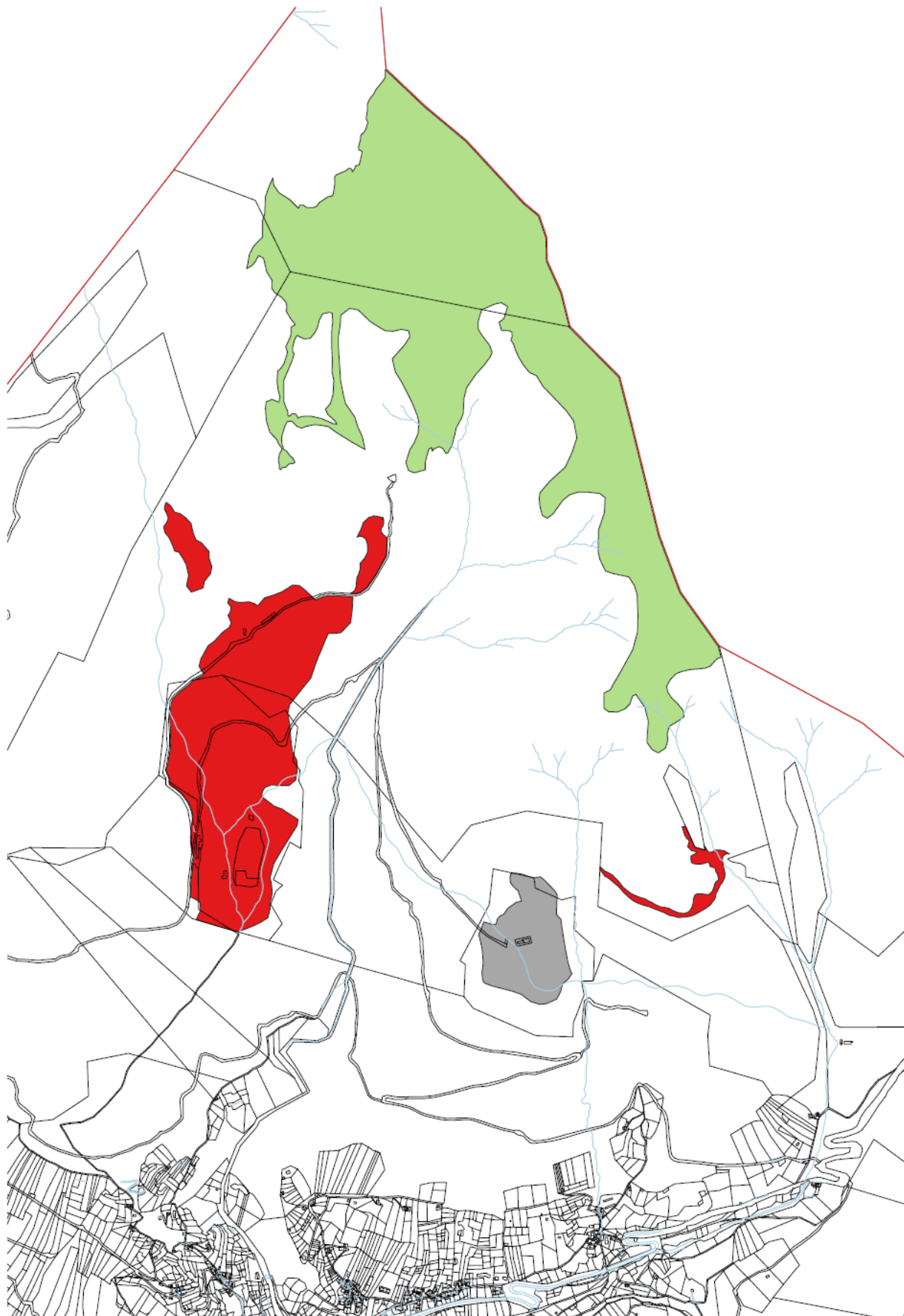
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo);
- l'uso di latte proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto al periodo indicato all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

- Rappresentante Comune di Bedollo

- Rappresentante del Concessionario

AREE DI PASCOLO



SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di Bedollo, affittata/concessa in uso all'impresa agricola con sede nel Comune di in viatelefono

L'anno, addì del mese di in località, il sottoscritto assessore all'agricoltura e le foreste in rappresentanza della proprietà, il custode forestale Sig....., il funzionario dell'ufficio agricolo periferico Sig..... alla presenza del Sig in qualità di titolare/legale rappresentante del concessionario, Visti il contratto di affitto/atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra, per il periodo, effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga, compresi i locali destinati ad Agritur e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

All'affittuario/concessionario, rappresentato dal Sig, per il periodo

- La Malga "bassa di Stramaiole" costituita da una superficie pascoliva di ha 44,93 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Bedollo previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note

- le seguenti infrastrutture:

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada			
Pozze			
Acquedotto			

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note

Il Sig. accetta l'affitto/concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di

affitto/concessione; l'affittuario/concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare il seguente **piano annuale** di manutenzione ordinaria:

Tipologia delle manutenzioni	Quantità
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati	
Sfalcio infestanti sul pascolo	
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	
Pulizia generale ricoveri animali	
Manutenzione della viabilità	
Manutenzione dei fabbricati	
Pulizia locali	
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico	
Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell'affittuario al termine della monticazione	
Corretto accumulo smaltimento dei rifiuti	

L'Affittuario/concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d'inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

L'Affittuario/concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

e fa presente inoltre le seguenti **osservazioni e proposte**:

L'Affittuario/concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà L'assessore all'agricoltura e foreste Sig.

Il Custode Forestale Sig.....

Il Funzionario dell'ufficio agricolo periferico Sig.....

Per l'Affittuario/concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di Bedollo Affittata/concessa all'impresa agricola, con sede nel Comune di (Prov.) Via telefono, L'anno, addì del mese di in località, il sottoscritto assessore all'agricoltura e foreste di Bedollo Sig....., in rappresentanza della proprietà, il Custode Forestale sig. il funzionario dell'ufficio agricolo periferico Sig..... alla presenza del concessionario Sig Legale rappresentante dell'azienda agricola....., visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo dal al; effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni affittati,

RICONSEGNA

alla proprietà Comune di Bedollo la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze dell'affittuario/concessionario, e più precisamente:

Fabbricati

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Danni problemi riscontrati	e Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Infrastrutture

Tipologia	Denominazione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario
Strada			
Pozze			
Acquedotto			

Impianti e attrezzature

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario

L'affittuario/concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.

L'affittuario/concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà L'assessore all'agricoltura e foreste Sig.

Il Custode Forestale Sig.

Il Funzionario dell'ufficio agricolo periferico Sig.

Per l'Affittuario/concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI VERIFICA DURANTE L'ALPEGGIO

.....

Malga di proprietà del Comune di Bedollo, affittata/concessa in uso all'impresa agricola con sede nel Comune di in viatelefono

L'anno, addì del mese di in località il sottoscritto assessore all'agricoltura e le foreste in rappresentanza della proprietà, il custode forestale Sig..... alla presenza del Sig in qualità di titolare/legale rappresentante del concessionario,

Visti il contratto di affitto/atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra, per il periodo,

effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga, compresi i locali destinati ad Agritur e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

RILEVA

Le seguenti condizioni di utilizzo dei fabbricati, infrastrutture, attrezzature e pascoli

- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note

- le seguenti infrastrutture:

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada			
Pozze			
Acquedotto			

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note

Verifica delle manutenzioni eseguite

Tipologia delle manutenzioni	Quantità
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati	
Sfalcio infestanti sul pascolo	
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	
Pulizia generale ricoveri animali	

Manutenzione della viabilità	
Manutenzione dei fabbricati	
Pulizia locali	
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico	
Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell'affittuario al termine della monticazione	
Corretto accumulo smaltimento dei rifiuti	

Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico dell'affittuario/concessionario le penali, così come previsto dal contratto di affitto/atto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed eseguirà i lavori a carico del conduttore.

L'Affittuario/concessionario presenta in relazione ai danni e problemi riscontrati le seguenti **osservazioni:**

Il Custode Forestale Sig.....

Per l'Affittuario/concessionario Sig.